

Dispersione delle ceneri dopo la cremazione

L'art. 411 del codice penale - Il parere di un magistrato

di Vinicio Bruschi e Paolo Panetta (*)

Della cremazione dei cadaveri, com'è noto, se ne occupano l'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934, nonché gli articoli 26, 78, 79, 80 e 81 del regolamento nazionale di polizia mortuaria n. 285/1990.

L'art. 343 del T.U. prevede, al secondo comma, che le "urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione *possono* essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione".

L'art. 80 del regolamento nazionale stabilisce: "Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere *devono essere raccolte in apposita urna cineraria...*" (comma 2). "Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne *possono* essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati" (comma 3). "Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi" (comma 5). "Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere *tale forma di dispersione* dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione" (comma 6).

L'art. 81 del regolamento esige che la consegna dell'urna cineraria risulti da apposito "verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere "conservato

dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile".

Il secondo comma dello stesso art. 81 precisa poi che "il secondo esemplare deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del *cimitero* in cui vengono custodite le ceneri".

Con ciò si è voluto dire che il secondo esemplare andrà presentato assieme all'urna, e depositato, ovviamente da chi ha preso in consegna l'urna stessa dopo la cremazione, presso l'incaricato del servizio di custodia del *cimitero*⁽¹⁾, dove, oltre all'*edificio* (per accogliere le urne) ed al *cinerario comune* (per raccogliere le nude ceneri), possono trovarsi anche cappelle, templi o spazi dati in concessione ad enti morali o privati ed in cui pure *possono* essere collocate le urne, a mente dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie e del menzionato 3° comma dell'art. 80.

Dunque solo se l'urna è collocata nei *cimiteri* (*ved. nota n. 1*) v'è l'obbligo di conservare presso il custode il secondo esemplare del verbale.

Infine il 1° comma dell'art. 26 del regolamento stabilisce che "il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso".

Perciò al sindaco del luogo del decesso compete necessariamente il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (art. 79 reg.), in analogia a quanto avviene per una normale sepoltura in un comune diverso da quello in cui la morte si verifica (artt. 24 e 34 reg.), nonché l'autorizzazione al trasporto del cadavere da cremare e delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo depo-

sito (art. 26 reg.), che può trovarsi anche in altro comune.

Il quesito che a questo punto si pone, è se le ceneri raccolte nell'urna debbano essere necessariamente custodite nei luoghi indicati dalla norma, a titolo di garanzia e contro ogni profanazione, o se, eventualmente, possano essere custodite dai familiari presso il loro domicilio o finanche sparse al vento o in mare.

Pur nel silenzio della legge, che comunque con il surriportato art. 343 del T.U. (e con l'analogo art. 80 reg.) usa l'espressione "possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi...o in colombari privati...", riteniamo sia da escludere che l'urna possa essere custodita privatamente dai familiari, giacchè ciò, oltre all'impossibilità di accertare ogni eventuale violazione dell'art. 411 del codice penale di cui si dirà fra poco, contravverrebbe ad un principio di carattere religioso e morale sulla pietà e sul rispetto dei defunti. Infatti, nella riservatezza della casa nessuno può assicurare che le ceneri, in relazione anche all'evolversi della famiglia, abbiano la garanzia della venerazione dovuta.

Il dubbio, però, sorge a riguardo della *dispersione* delle ceneri in terra, al vento o in mare: è possibile?

Qualcuno⁽²⁾ ritiene che neppure ciò possa farsi, non solo per il coordinato disposto di tutta la normativa surriportata, ma soprattutto perchè ciò costituirebbe una violazione del già menzionato art. 411 del codice penale che, sotto il titolo "Distruzione e sottrazione di cadaveri", recita testualmente:

"Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae e *disperde* le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia."

Per esaminare più compiutamente l'argomento è necessario inquadrare l'interesse tutelato dalla norma penale.

Si annota, innanzitutto, che l'art. 411 è collocato nel titolo IV: "Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti", per cui già le intestazioni stesse delle rubriche farebbero subito pensare ad un dispregio, ad un'offesa da parte di terzi e non piuttosto ad una generica inibizione allo spargimento delle ceneri, finanche in presenza di un atto di volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto, nel contesto beninteso della richiesta cremazione, oppure della volontà manifestata "dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi" (art. 79, 1° comma, del reg. pol. mort.).

Sembrerebbe dunque, a primo acchito (ved. art. 343 T.U.), che il reato di cui all'art. 411 del c.p. venga a profilarsi solo quando la dispersione delle ceneri sia

fatta per vilipendio e cioè per motivi di spregio, odio, vendetta, offesa e simili (*animus profanandi*). Ma così non è: la fattispecie astratta prevista dalla norma penale purtroppo è stata intesa diversamente dalla dottrina.

C'è da dire, infatti, che i più autorevoli penalisti si sono adeguati all'interpretazione base del *Manzini*, principale artefice e commentatore del codice "Rocco", pur se con particolare "distinguo" e lungimiranza dell'*Antolisei*, il quale ebbe a prevedere, nel tempo, una *revisione* - in definitiva una reinterpretazione - della norma in questione, limitatamente, beninteso, alla dispersione delle ceneri dopo la cremazione, laddove il defunto avesse espresso in vita la volontà di fare eseguire tale dispersione.

Riportiamo sommariamente le varie posizioni, a cominciare proprio dal *Manzini*:

1) *V. Manzini* (Trattato di diritto penale, parte II, capo VI, pag. 122): secondo il noto giurista nei particolari riguardi della dispersione delle ceneri, il fatto compiuto anche per eseguire la volontà del defunto non è legittimo, perchè le ceneri non debbono essere disperse, ma raccolte e custodite in apposita urna cineraria secondo quanto stabilito da apposita norma di polizia mortuaria (oggi dall'art. 80, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990). Pertanto le disposizioni testamentarie che fossero contrarie alla predetta norma imperativa, non avrebbero alcuna efficacia e non dovrebbero essere eseguite. Chi le eseguisse disperdendo le ceneri, commetterebbe il delitto di cui all'art. 411 del c.p., nè potrebbe giovare della disposizione di cui all'art. 47, ultimo capoverso (errore di fatto), dello stesso codice. Infatti il delitto in esame è reato, istantaneo e non permanente, di lesione, di carattere commissivo perpetrabile soltanto mediante azione. E' sufficiente il dolo generico non essendo richiesto alcun dolo specifico. "Perciò il fine dell'agente, come i motivi del fatto, sono indifferenti per la nozione del delitto... Tanto vale, quindi, il fine di ingiuria, di lucro od altro profitto... quanto quello di studio, di affetto, di venerazione, di culto, di onoranza, ecc.⁽³⁾ Il delitto contemplato nell'art. 411 è perseguibile d'ufficio...".

2) *Guglielmo Sabatini* (Istituzioni di diritto penale - parte speciale - vol. II, pagg. 32-33 - Casa del Libro editrice Catania, 1947). Anche per il noto penalista l'elemento materiale del delitto consiste nel disperdere, in tutto o in parte, le ceneri, mentre l'elemento morale consiste nella coscienza e volontà del fatto, indipendentemente dal motivo determinante e dal fine a cui sia eventualmente diretta l'azione del colpevole. "Quindi il delitto sussiste altresì nel caso che la dispersione delle ceneri... sia commessa in esecuzione della volontà del defunto. Ammettere in tal caso la buona fede, come

esclusione del dolo, importerebbe ammettere la scusa dell'ignoranza della legge... Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la dispersione...”.

3) *O. Vannini* (Manuale di diritto penale italiano - Parte speciale - Ed. Giuffrè, Milano 1954). Contrariamente al Manzini ed al Sabatini ritiene che “il dolo è escluso (e con esso il delitto) quando l'agente per errore (art. 47 c.p.) ritenga di legittimamente operare in seguito a supposta valida autorizzazione (e di buona fede)”.

4) *G. Maggiore* (Diritto penale, vol. II, pag. 348 - Ed. Zanichelli 1958) contraddice il Vannini: “L'antigiuridicità del delitto non è esclusa anche se si segua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può dispensare dall'applicazione della legge”.

5) *G. Ranieri* (Manuale di diritto penale, vol. II, pag. 745 - Ed. Cedam 1962) è d'accordo col Maggiore: “E' ovvio che il delitto sussiste in quanto il fatto sia compiuto illegittimamente. Ma l'esecuzione della volontà del defunto non può giustificarlo, se contrasta con disposizioni legislative. Es.: dispersione delle ceneri dopo la cremazione che contrasta con le vigenti disposizioni di polizia mortuaria, ecc.”

6) *L. Delfino* (magistrato di Corte di appello: Diritto penale, parte speciale, pag. 297 - Ed. Simone 1991): “Disperdere significa disseminare in modo tale da rendere irrecuperabili le ceneri. Il dolo è generico. Non occorre la volontà di vilipendere. Secondo l'opinione ancora oggi prevalente la dispersione delle ceneri costituisce reato, anche se posta in essere per dare attuazione alle ultime volontà del defunto, in quanto si ritiene che il sentimento di pietà verso i defunti, per il suo valore morale e sociale, prevale sulla stessa volontà del defunto. Tale tesi, però, non può essere condivisa, in quanto in tal caso è innegabile la rilevanza dell'esimente del consenso, quanto meno sotto il profilo della putatività”.

7) *F. Antolisei* (Manuale di diritto penale - Parte speciale - pag. 618, Ed. Giuffrè; confermato nel Vol. 6° della nuova edizione Giuffrè 1991, pag. 222, aggiornata da L. Conti): “La norma incriminatrice in esame comprende anche la dispersione delle ceneri, sia totale che parziale. In proposito va notato che, secondo l'opinione dominante, l'esecuzione della volontà del defunto, il quale disponga che le sue ceneri siano disperse, non scrimina il fatto, in quanto si ritiene che il sentimento di pietà verso i defunti, per il suo valore sociale, debba prevalere su quella volontà. Questa veduta che è con-



Berlino (Germania): cimitero di Sankt-Hedwig.

nessa con secolari concezioni della vita, è probabilmente destinata a subire una revisione con l'avanzare e col mutare dei costumi".

8) Conforme all'Antolisei è l'"Enciclopedia del Diritto" (Diritto penale e processuale penale, *Delitale e Vassalli*, pag. 773, 1959): "E' opinione dominante che l'esecuzione della volontà del defunto, il quale disponga che le sue ceneri siano disperse, non giustifica il fatto, ritenendosi che il sentimento di pietà verso il defunto debba prevalere, per il suo valore sociale, su quella volontà. Non è improbabile però che con il mutare dei costumi tale opinione sia destinata a subire una revisione".

In definitiva tutti gli anzidetti autori, salve le mitigazioni del Vannini e del Delfino, sostengono che l'elemento materiale non viene eliminato neppure dalla presenza della volontà del defunto, nè tanto meno il giudice è tenuto a ricercare se sussista o non l'elemento psicologico del disprezzo e dell'offesa; tuttavia, come già accennato, una decisa apertura si ravvisa nell'Antolisei e nell'Enciclopedia del Diritto che ebbero a rilevare l'eccessivo rigore nell'applicazione letterale della norma connessa con le secolari concezioni dei tempi, presagendo, al tempo stesso, che l'opinione, col mutare dei costumi, avrebbe appunto subito una "revisione" ("Questa veduta è destinata a subire una revisione...").

Possiamo ritenere ormai maturi i tempi "profetizzati" dall'Antolisei e da altri per reinterpretare, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'art. 411 del c.p. per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, dopo la cremazione, tenendo almeno conto delle ultime disposizioni testamentarie del defunto e non già come semplice esimente, ma come vera e propria causa di giustificazione?

Noi riteniamo senz'altro di sì e ci spingiamo oltre.

Innanzitutto si fa rilevare che di fatto l'avvio alla "revisione" auspicata dall'acume dell'esimio penalista lo ha già dato, in qualche modo, l'art. 12 della legge 29 ottobre 1987, n. 440 che ha reso la cremazione servizio pubblico gratuito nel lodevole intento di far abbandonare le tradizionali sepolture, peraltro dopo che anche la Chiesa, nel 1964, ha ammesso la cremazione dei cadaveri quando ciò non sia determinato da ateismo e da disprezzo della fede ⁽⁴⁾, sollevando così i comuni da gravi problemi di spazio, di servizi e di opere cimiteriali (compresi gli edifici per accogliere le urne: 2° comma art. 80 reg.), connessi al formarsi di grandi e tristi necropoli cimiteriali. Ma la maggiore innovazione, a nostro avviso, in materia di cremazione l'ha portata proprio l'ultimo comma del già riportato art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dove è stata inserita,

per la prima volta, una disposizione non prevista da nessuna altra norma dei precedenti ordinamenti di polizia mortuaria ⁽⁵⁾, i quali obbligavano semplicemente a raccogliere le ceneri in apposita urna cineraria per collocarla nel cimitero o in cappelle, colombai o templi, pubblici o privati, posti, eventualmente, anche fuori dal cimitero (oggi: artt. 340, 341, 343, del T.U. della legge sanitaria e 80, 100, 101, 102, 103, 104, 105 del reg. naz. di pol. mort. Ved. anche nota 1). La nuova norma invece (art. 80) obbliga altresì i comuni a disporre di un "cinerario comune per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione".

C'è da chiedersi: che senso avrebbe tale norma se al defunto fosse solo consentito di "disperdere" le proprie ceneri (e in verità di dispersione si tratta seguendo la sagace definizione del Delfino: "disperdere significa disseminare in modo tale da rendere irrecuperabili le ceneri"), facendole mischiare con altre, senza che possa invece disporre per la dispersione vera e propria al vento o in mare, che ben può farsi rientrare nel concetto generico di "altra destinazione"?

Ma c'è dell'altro. E' inverosimile che mentre per la cremazione del cadavere alla mancanza di volontà espressa in vita del defunto interessato possa sopperire quella del coniuge superstite o dei parenti prossimi (art. 79 del reg. n. 285/1990), analoga disciplina non debba invece essere consentita (art. 80, ultimo comma) agli stessi parenti che volessero disporre per la dispersione delle relative "ceneri" nel cinerario comune (o, implicitamente, in mare o in aria, che è cosa ben diversa dalla dispersione delle "ossa").

Si consideri, infatti, che l'operazione è consentita dalla norma (art. 80) al custode del cimitero solo per volontà espressa dal defunto o quando "...i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione". Ma ciò non equivale, sostanzialmente, ad autorizzare comunque il custode a vuotare l'urna nel cinerario comune, pur quando non fosse stata espressa alcuna volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione? Basterebbe presentarsi dal custode e dirgli semplicemente: siamo stati noi e non il defunto a chiedere la cremazione. Ora versi pure nel cinerario comune il contenuto di quest'urna, perchè non abbiamo alcuna intenzione di provvedere... ad altra destinazione. Ecco qui il secondo esemplare del verbale di consegna dell'urna stessa...

Davvero un modo singolare, ma perfettamente "legale", per prendere... la legge e il povero custode per i fondelli!

Perciò a volte è necessario cambiare la chiave per

aprire con minore rigore il libro della legge, interpretando le norme in esso contenute alla luce della logica, dei tempi e dei costumi che mutano.

Ed è tempo ormai di "revisione" per quanto attiene la questione in epigrafe.

Noi riterremo che in presenza di una volontà del defunto, del congiunto o dei parenti prossimi, i quali già sono abilitati a chiederne la cremazione, le ceneri debbono invero essere raccolte nell'urna cineraria immediatamente dopo la cremazione stessa, ai fini meramente primari di cui al 2° comma dell'art. 343 del T.U. ("...garantiti contro ogni profanazione"), nonché degli artt. 26 e 80 dello stesso regolamento e degli altri articoli riportati in nota 1 (sepulture private fuori dal cimitero). Ma ciò non dovrebbe inibire affatto (né il T.U. né il Reg. pongono alcuna espressa, cogente inibizione) che le ceneri raccolte nell'urna, possano poi essere disperse, oltre che nel cinerario comune (ovviamente a cura del custode), anche sul suolo, al vento oppure nelle acque; e ciò per volontà sia del defunto che del congiunto e dei parenti stessi che avessero chiesto la cremazione. Così troverebbe ragione d'essere, agli effetti degli artt. 343 del T.U. e 80 del reg., il secondo comma del successivo art. 81, secondo cui, solo se l'urna è collocata nei cimiteri (ma non anche fuori dai cimiteri; si rilegga ancora la nota 1) ed, ovviamente, quando le ceneri ivi contenute sono disperse nel cinerario collettivo (ultimo comma art. 80), il secondo esemplare del verbale di consegna dell'urna cineraria deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia. Nel caso, invece, di dispersione delle ceneri al vento o in mare, il verbale verrebbe trattenuto di fatto dai familiari del defunto cremato i quali provvedessero o facessero provvedere a tale operazione.

In tale ultima ipotesi, infatti, i tre esemplari dell'apposito verbale di cui all'art. 81 resterebbero rispettivamente: il primo nelle mani del responsabile del servizio cimiteriale che ha provveduto alla cremazione, il secondo nelle mani di chi prende in consegna l'urna ed il terzo presso l'ufficio di stato civile. Così, al custode del cimitero (che è persona diversa dal responsabile del servizio cimiteriale) non arriverebbe alcun verbale, allorché non gli venisse consegnata l'urna per la custodia o per la dispersione delle ceneri nel "cinerario". Così il custode resterebbe esonerato da ogni responsabilità circa la mancata consegna dell'urna e del verbale in quanto, rispetto alle eventuali contrarie rimostranze del privato, farebbero fede, sino a querela di falso, le affermazioni del pubblico ufficiale, quale egli è. D'altra parte, allo stato della vigente legislazione, ove le ceneri venissero immesse dal custode nel cinerario comune, a mente del 6° comma dell'art. 80 del reg., non avendo il defunto espresso alcuna volontà, né i familiari provveduto ad altra destinazione, né dentro né fuori dal cimi-

tero, il custode si troverebbe in mano di fatto solo un semplice verbale di avvenuta cremazione e di consegna dell'urna cineraria, senza alcuna possibilità di poter più recuperare (cfr. sopra Delfino) le ceneri ormai mescolate ad altre.

Perciò, a nostro avviso, gli artt. 26 e 81 del reg. dovrebbero afferire, strettamente, ai casi in cui l'urna cineraria debba essere trasportata e quindi depositata in un cimitero o anche in altro luogo fuori dal cimitero. Ma essi non dovrebbero essere intesi a proibire che i familiari, i quali prendono in consegna l'urna, provvedano di fatto alla dispersione delle ceneri nell'aria o nel mare, senza che peraltro occorra alcuna speciale autorizzazione del comune (il quale è tenuto solo ad autorizzare la cremazione ed il trasporto delle ceneri), essendo solo prescritta la consegna al privato dell'urna e di un esemplare del relativo verbale.

C'è solo da chiedersi, da ultimo, come si concilia la dispersione delle ceneri con le norme sull'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua.

Riteniamo che ciò non dia problemi di sorta. Infatti il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: "Attuazione delle direttive (C.E.E.) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", non fa alcun cenno al riguardo, né ci risulta che ci siano particolari disposizioni proibitive sulla materia delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme. Peraltro, la quantità di cenere che viene sparsa e non depositata, è così modesta da non costituire fattore inquinante, ma semmai ottimo fertilizzante... Infatti le ceneri derivanti dalla cassa di legno sono già trascinate via dalle correnti d'aria, mentre quelle derivanti, eventualmente, dalla cassa di zinco si volatilizzano e scompaiono.

Restano, alla fine, le ceneri bianche del cadavere, pari ad una misura che oscilla fra il 2 ed il 4% del peso totale della salma le quali non possono costituire fattori di inquinamento (cfr. Enciclopedia Italiana Treccani, voce "cremazione").

Per concludere, esprimiamo l'auspicio, al pari dell'Antolisei, in relazione anche alle sollecitazioni dei privati e dei vari enti di cremazione, di una revisione, ma forse sarebbe sufficiente una nuova reinterpretazione di ampia dottrina ed eventualmente di giurisprudenza⁽⁶⁾, non solo per i tempi ormai avanzati e per il mutamento dei costumi, ma anche per una connessione alle novità delle norme sulla cremazione - in particolare art. 12 l. n. 440/1987 (servizio pubblico gratuito della cremazione), art. 79, 1° e 2° comma (coniuge e parenti prossimi che possono disporre per la cremazione del defunto), nonché 6° comma dell'art. 80 (irrecuperabile dispersione nel cinerario comune) -, al fine di poter procedere nel senso da noi esposto nel presente studio.

Per completezza e serietà di studio, *aperto peraltro ad eventuali altri interventi*, abbiamo voluto acquisire direttamente il parere di un pretore di Arezzo, il dr. *Franco Maria Parca*, il quale ci ha cortesemente rilasciato le seguenti *osservazioni*:

“*De iure condito*, il problema non si pone, perchè il diritto positivo è chiaro di una chiarezza solare e non consente interpretazioni diverse.

La legge consente la cremazione dei cadaveri, ma richiede che le ceneri derivate dalla cremazione vengano raccolte in un'urna, e conservate in un cimitero, o in una cappella, o in altro luogo (cimiteri particolari, sepolcri privati, tumulazioni privilegiate), aventi in ogni caso destinazione stabile a garanzia da qualsiasi profanazione.

La legge punisce da due a sette anni chi procede alla dispersione delle ceneri.

Ergo non esistono problemi di interpretazione della normativa vigente: cremazione sì, ma subito dopo la cremazione obbligo di raccogliere le ceneri in un'urna, e di conservare l'urna in apposita sede.

Il diritto di cremazione è subordinato all'obbligo di conservare le ceneri e di sistemarle in luogo appropriato.

Sanzione penale per chi viola questo obbligo di conservazione e procede alla dispersione delle ceneri.

La legge è chiara e non fa una grinza.

Ma - si dice - se il defunto ha lasciato scritto che vuole essere cremato, e che vuole le sue ceneri disperse al vento, non potrà l'esecutore testamentario che abbia dato esecuzione alla volontà del *de cuius*, e che sia chiamato a difendersi davanti al giudice penale, invocare l'esimente dell'*art. 47 c.p.* (errore di fatto)? Non potrà invocare l'esimente dell'*art. 50 c.p.* (consenso dell'avente diritto)?

No. Non potrà invocare dette esimenti.

Non potrà invocare l'*art. 47 c.p.* (errore di fatto), perchè nella specie non si tratterà di errore di fatto (come se per sbaglio avesse interpretato in un senso la volontà del *de cuius* che dovesse essere interpretata in un altro senso); bensì si tratterà di errore di diritto; e più precisamente di errore cadente su una norma penale (la norma che fa divieto di disperdere le ceneri); e cioè di errore che non discrimina per espressa dichiarazione di legge (*art. 5 c.p.*).

Non potrà invocare l'*art. 50 c.p.* (consenso dell'avente diritto), perchè il consenso dell'avente diritto riguarda i diritti disponibili, i diritti patrimoniali, e non discrimina quando è contrario ad una norma imperativa (il T.U. delle leggi sanitarie e il regolamento di polizia mortuaria costituiscono norme imperative).

Potrà forse invocare l'*art. 59 c.p.* (circostanze erroneamente supposte) il quale recita: “*Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui*”. Ma

qui il discorso sulla esimente putativa si fa più difficile ed esorbita dai limiti dell'argomento che trattiamo, per sconfinare nel campo del diritto puro.

Si dice: il legislatore vede con favore (per ragioni di spazio) la cremazione dei cadaveri; di recente ha reso la cremazione “un servizio gratuito”; e di recente ha predisposto che in ogni cimitero sia istituito un cinerario comune.

Si risponde: non c'è passaggio logico tra la cremazione dei cadaveri e la dispersione delle ceneri; tra il cinerario comune e il dare le ceneri al vento. Anzi, la istituzione obbligatoria del cinerario comune in ogni cimitero, sembra proprio esprimere la volontà del legislatore che dopo la cremazione le ceneri vengano raccolte, custodite e conservate in luogo adatto.

Non è lecito aggiungere: se le ceneri devono essere disperse in un cinerario comune, tanto vale che vengano disperse al vento, perchè nell'uno e nell'altro caso perdono la loro individualità, e non possono essere recuperate. Non è lecito aggiungere quest'ultima considerazione, perchè collocare le ceneri in un cinerario comune non significa “*disperdere*” le ceneri (così come collocare le ossa in un ossario comune, non significa seminare le ossa in un campo arato). E perchè la scelta del legislatore non può essere messa in discussione dall'interprete della legge. Il legislatore ha optato per la conservazione delle ceneri *in una sede che garantisca da qualsiasi profanazione*. Punto e basta.

Vogliamo modificare la legge?

Certo che possiamo modificare la legge. Ma la dobbiamo modificare attraverso il Parlamento, e non attraverso una interpretazione libera, cerebrina ed evolutiva della legge esistente.

Concludendo queste brevi osservazioni: i discorsi da fare sono due e non si possono confondere tra loro.

Il primo discorso è *de iure condito*: facoltà di cremare; obbligo di conservare le ceneri; divieto di disperdere le ceneri al vento.

Il secondo discorso è *de iure condendo*, e tutte le ipotesi sono aperte, ma tutte le ipotesi dovranno tenere presenti il sentimento di rispetto verso i defunti che da quando mondo è mondo ha sempre distinto gli uomini dagli animali”. (f.to Dr. Franco Maria Parca, pretore in Arezzo).

(*) Autori del “Nuovo ordinamento di polizia mortuaria”.

NOTE:

(1) Per quanto concerne i luoghi di sepoltura posti fuori dal cimitero, per i quali pure si pone il problema della collocazione delle urne cinerarie, vedasi P.Panetta: “*Reparti speciali entro il cimitero e sepolture private fuori dal cimitero*” in: rivista “*Antigone*” n. 1/1992, Ed. Centro studi funerari Antigone, Ferrara. Lo studio tratta fra l'altro dei: a) “*cimiteri particolari*” plurisecolari

(art. 100 e 104, comma 4°, del reg.) per culti diversi, comunità straniere, congregazioni, ecc.), i quali, *separati* dai cimiteri comunali, esistevano già prima del testo unico delle leggi sanitarie e dei vari regolamenti di pol. mort. succedutisi nel tempo; b) "*sepolcri privati fuori dai cimiteri*" (art. 340 T.U. e artt. 101, 102, 103 e 104 del reg.), i quali sono cappelle, non aperte al pubblico, riservate, eccezionalmente, a famiglie insigni di benemerite verso la Patria e la società; c) "*tumulazioni privilegiate*" (art. 341 T.U. e 105 del reg.) in chiese, istituti, mausolei, ecc. (Es.: Pantheon, Santa Croce a Firenze, Santa Maria degli Angeli a Roma..).

Le singole norme prevedono speciali autorizzazioni, condizioni e vigilanza del comune, a seconda degli anzidetti casi, per potervi tumulare (e non anche per inumare, salvo che, ovviamente, per i "cimiteri particolari") le salme oppure per potervi collocare, logicamente, le urne cinerarie, nel qual caso l'apposito verbale dovrebbe essere consegnato (in nuovo reg. di pol. mort. non dice nulla in proposito, estendendosi perciò, *strictu sensu*, il 2° comma dell'art. 81 del reg. ai soli cimiteri in generale e quindi anche ai "cimiteri particolari") a chi ha la responsabilità del luogo ove viene deposta l'urna (il secondo comma dell'art. 77 del vecchio reg. di pol. mort. n. 42/1891, stabiliva invece che il verbale di consegna dell'urna dovesse essere lasciato "presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri...").

⁽²⁾ Cfr. Carlo Nocerino in "Polizia mortuaria" - Pirola editore, 1991, pag. 183.

⁽³⁾ Analoga la *Cassazione penale* (Sez. III, 2 marzo 1983), ma solo per quanto riguarda la *sottrazione di cadavere*, che è cosa ben diversa dalla *dispersione* delle ceneri cremate: "Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di sottrazione di cadavere è sufficiente, quale dolo generico, la volontà cosciente e libera di sottrarre i resti umani, senza averne diritto, essendo indifferente il fine propostosi dall'agente (lucro, affetto, studio o altro)".

⁽⁴⁾ Cfr. P. Panetta: "*La cremazione dei cadaveri è ammessa dalla Chiesa?*" in: "L'Amministrazione italiana" n. 2/1992, pag. 254 Ed. Barbieri Empoli e "Lo stato civile italiano", n. 2/1992, pag. 99, Ed. Sepel Minerbio.

⁽⁵⁾ Cfr. i vecchi regolamenti di polizia mortuaria:

- R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, artt. da 72 a 77 e da 108 a 115;

- R.D. 25 luglio 1892, n. 448, artt. da 72 a 77 e da 107 a 114;

- R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, artt. 59 e 60 e da 78 a 83;

- D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, artt. 81 e 82 e da 102 a 106.

⁽⁶⁾ Non risulta che la giurisprudenza penale di ultimo grado (Cassazione) abbia mai esaminato finora la fattispecie della *dispersione delle ceneri* di cui all'art. 411 del c.p. Ciò sarebbe stato interessante, specialmente alla luce delle nuove disposizioni dell'ordinamento di polizia mortuaria.